

**REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO
CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI
PER IL TRASPORTO DI PERSONE**

**Articolo 1
Dichiarazione inizio attività**

1-L'esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori a due e tre ruote, motocicli, quadricicli per il trasporto di persone è subordinato alla presentazione di D.I.A., ai sensi dell'art.19 della L.n. 241/90 e successive modifiche, nel rispetto del D.P.R. n.481/01, del Codice della Strada e delle norme di cui agli articoli successivi.

2-Alle medesime condizioni, di cui al precedente comma, è subordinato il trasferimento dell'attività in nuovi locali e l'ampliamento degli stessi.

**Articolo 2
Contenuti della D.I.A.**

1-La D.I.A. per esercizio dell'attività di cui all'art. 1 va presentata – al Dirigente Responsabile del settore e deve contenere i seguenti dati essenziali, a pena di irricevibilità:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
- c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
- d) l'indicazione se si tratta di attività stagionale o annuale;
- e)l'indicazione del tipo di mezzi che si intendono noleggiare;
- f)dichiarazione che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia";
- g)dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui agli artt.11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.;

2-Alla D.I.A. devono essere allegati le seguenti dichiarazioni attestanti:

- a)la disponibilità del locale e dell'eventuale area scoperta di pertinenza esclusiva per il deposito dei mezzi;
- d)il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché del presente regolamento;
- e)che i veicoli sono noleggiati nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

3- L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. completa ovvero dalla data di completamento della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni, le D.I.A. rimaste incomplete si intenderanno decadute e verranno archiviate.

Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al competente ufficio.

4-L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della D.I.A. Trascorso tale termine senza che l'esercizio sia stato attivato si procederà alla archiviazione della pratica.

Articolo 3

Caratteristiche dei locali

1-I locali da adibire a noleggio cicli (compreso biciclette e ciclo carrozzelle elettriche), ciclomotori a due e tre ruote (compreso monopattini elettrici), motocicli e quadricicli per il trasporto di persone dovranno essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità, e, per dimensioni, dovranno contenere tutti i mezzi.

2-Il rapporto dimensioni/numero mezzi, di cui al comma precedente, è derogabile solo qualora il negozio disponga di un'area privata scoperta di pertinenza esclusiva per il deposito dei restanti mezzi. Inoltre i titolari dell'attività di noleggio di cui al presente regolamento dovranno disporre di un'area di almeno mq. 10, sia essa privata che pubblica, antistante il negozio per il disbrigo dell'attività (entrata-uscita mezzi), regolarmente autorizzata.

Articolo 4

Tariffe

1-E' fatto obbligo a ciascun titolare di esporre in modo ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio apposito cartello, indicante la tariffa oraria praticata per ciascun tipo di veicolo noleggiato.

Articolo 5

Assicurazione

1-E' fatto obbligo a ciascun esercente di assicurare i mezzi autorizzati contro i danni che nell'uso degli stessi possono essere arrecati a persone o cose.

Articolo 6

Numero e tipologia dei mezzi noleggiati.

1-Non è posto alcun limite al numero di mezzi da porre a noleggio nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.

2-Il noleggio dei mezzi indicati nella D.I.A. è consentito nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Eventuali modifiche relative al tipo di mezzi noleggiati dovrà essere comunicato all'ufficio competente, attestando il rispetto del presente regolamento.

3-Su tutti i mezzi posti a noleggio dovrà essere applicata una targhetta con l'identificazione della ditta titolare e l'ubicazione dell'esercizio.

Articolo 7

Stagionalità e Orari

1-I periodi della stagionalità facoltativa e obbligatoria e gli orari di apertura verranno determinati con apposite ordinanze del Sindaco.

2-Fino ad emanazione dell'ordinanza per la disciplina degli orari continueranno ad applicarsi le norme indicate ai successivi commi.

3-L'orario minimo, nel periodo facoltativo di apertura, e' fissato in n. 6 (sei) ore .

L'orario minimo, nel periodo obbligatorio di apertura, e' fissato in n. 12 (dodici) ore e potrà essere scelto tra le ore 08,00 e le ore 01,00.

I mezzi noleggiati con motore a scoppio dovranno rientrare presso l'esercizio entro le ore 23.00.

4-E' consentito posticipare l'apertura e anticipare la chiusura di un'ora rispetto l'orario prescelto comunicato, nel rispetto dell'orario minimo di cui al comma precedente.

Articolo 8

Cessazione dell'attività o modifica della titolarità dell'impresa

1-Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente e consegnare l'autorizzazione, richiamata all'art. 10 e di cui eventualmente fosse in possesso, che, comunque dopo tale termine, è da intendersi decaduta.

2-Il trasferimento in gestione o in proprietà di una attività di noleggio cicli e/o monopattini, ciclomotori, motocicli e quadricicli, per atto tra vivi o mortis causa, dovrà essere comunicato al competente ufficio entro 30 gg. dalla data del trasferimento o dalla data di apertura della successione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

3-Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver comunicato il subentro al Comune.

Articolo 9

Sospensione volontaria dell'attività

1-La sospensione dell'attività deve essere preventivamente comunicata ed è consentita per un massimo di un anno o, per le attività stagionali, per il massimo di una stagione. Una durata superiore comporterà la decadenza dal diritto di proseguire l'attività.

Articolo 10

Norma transitoria

1-Le autorizzazioni già rilasciate continuano ad esplicare la loro efficacia.

2-Le autorizzazioni non vengono aggiornate in caso di sostituzione o aggiunta di mezzi: l'esercizio dovrà proseguire nel rispetto delle norme del presente regolamento.

3- Il comma 2 dell'art. 7 continuerà ad applicarsi fino all'emanazione dell'ordinanza di disciplina degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

Articolo 11

Sanzioni

1-Le trasgressioni alle norme del presente regolamento e a quelle dallo stesso richiamate sono accertate dagli ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria e, in particolare, dagli agenti di polizia locale .

2-La mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, se non diversamente stabilito dalla legge, e' punita con le sanzioni pecuniarie approvate con deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs.n.267/00.

Articolo 12

Abrogazione norme precedenti

1-Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello attualmente in vigore approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 17.05.2005, esecutivo a termini di legge in data 30.05.2005.

INDICE

Art. 1	Dichiarazione inizio attività	pag. 1
Art. 2	Contenuti della D.I.A.	pag. 1
Art. 3	Caratteristiche dei locali	pag. 2
Art. 4	Tariffe	pag. 2
Art. 5	Assicurazione	pag. 2
Art. 6	Numero e tipologia dei mezzi noleggiati	pag. 2
Art. 7	Stagionalità e Orari	pag. 2
Art. 8	Cessazione dell'attività o modifica della titolarità dell'impresa	pag. 3
Art. 9	Sospensione volontaria dell'attività	pag. 3
Art. 10	Norma transitoria	pag. 3
Art. 11	Sanzioni	pag. 3
Art. 12	Abrogazione norme precedenti	pag. 4